

CONVENZIONE
TRA
COMUNE di LEVERANO
e
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE
“LIMA BRAVO”

PREMESSO CHE

-la legge-quadro n. 266 dell'11.08.1991 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontario come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia; ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale;

- la legge n. 225 del 24.02.1992 stabilisce che l'attività della Protezione Civile, oltre alla previsione, prevenzione, è anche quella di soccorso alle popolazioni colpite da eventi naturali connessi all'attività dell'uomo;

- l'art. 11 della citata legge 225/92, stabilisce che le Organizzazioni di Volontariato sono "Strutture operative" del servizio di Protezione civile, equiparandole alle componenti istituzionali quali, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le Forze Armate, le Forze di Polizia, il Corpo forestale dello Stato ecc..

-l' art. 7 della Legge Regionale n. 7 del 10 marzo 2014 avente ad oggetto " Sistema regionale di protezione civile" tra le funzioni e compiti spettanti ai comuni, in materia, prevede la predisposizione di misure atte a favorire la costituzione e lo sviluppo , sul proprio territorio , dei gruppi comunali e delle associazioni di volontariato di protezione civile ;

le criticità connesse al rischio idrogeologico nel periodo invernale , oltre che gli incendi boschivi che di frequente interessano il nostro territorio nei periodi estivi, amplificando le situazioni di rischio, rendono necessario potenziare l'operatività di campo del sistema comunale di protezione civile per quanto riguarda l'assistenza alle popolazioni colpite da tali eventi avversi.

Il comune per la gestione del servizio di protezione civile non è dotato di una squadra di pronto intervento e di operai qualificati ed idonei a far fronte alle emergenze, alla manutenzione e all'utilizzo delle attrezzature di protezione civile;

Per ottimizzare le iniziative finalizzate ad affrontare situazioni di criticità che possono interessare il territorio di Leverano Il Comune intende, pertanto, continuare ad avvalersi del supporto operativo dell' Associazione di volontariato "Lima Bravo" che è in grado di assicurare , per presenza sul territorio, dotazione di mezzi e strumenti, nonché di squadre di volontari qualificati ed idonei, un pronto intervento per tutte le attività di protezione civile previste ed incluse nel Piano Comunale di protezione Civile di cui la predetta Associazione fa parte con la funzione 3;

Detta Associazione è legalmente riconosciuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri iscritta al Dipartimento della Protezione Civile ai sensi del D.M. 2/053/158 VOL 12.06.1990, del 15.05.1993, riconosciuta da parte del Comune di Leverano quale Associazione per interventi di Protezione Civile in data 23.01.1994, inserita nell'Albo comunale delle Associazioni di Volontariato, iscritta al n.167 del Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato ai sensi della L.266/99 del 13.11.1995,

iscritta al nr.29 del Registro Regionale delle Associazioni di Protezione Civile ai sensi della L.R. 39/95 del 20.11.1998, inserita nel piano regionale per la lotta agli incendi boschivi e al rischio idrogeologico, dichiarata legalmente O.N.L.U.S., svolge attività di previsione, prevenzione e soccorso alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, catastrofi e da altri eventi calamitosi(art. 1 L. 24.02.92 n. 225),

che con delibera di G.C. n. 30 del 09.03.2016 è stato approvato il protocollo d'intesa tra il

Comune di Leverano e l'Associazione C.B. "LIMA BRAVO" O.N.L.U.S. Volontari di Protezione Civile

Il **Ten. Bianca Maria ROMANO**, nata a Leverano, il 09.08.1959, nella sua qualità di responsabile del settore Corpo Polizia Locale, igiene e Sanità, Protezione Civile , giusto decreto sindacale n. 6 del 24.02.2016-prof. 2857, che agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Leverano, con sede in via Menotti, 14, di seguito chiamato semplicemente Comune, C.F. n. 80008070759;

e

il sig. **Giuseppe ZECCA**, nato a Leverano il 02.11.1957 ed ivi residente alla via F.lli Rosselli , 12, nella sua qualità di presidente e legale rappresentante dell' Associazione di Volontariato di Protezione Civile, denominata "LIMA BRAVO", con sede in Leverano alla via Fedele Pampo -Zona Artigianale C.F. 93019850754;

Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituitesi

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'Amministrazione Comunale, in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 225 del 24 febbraio 1992, intende continuare ad avvalersi della collaborazione dell'Associazione dei Volontari di Protezione Civile Associazione "Lima Bravo" di Leverano (Le) , di seguito denominata "Associazione", per tutte le attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza al fine di favorire interventi integrativi di pubblico interesse per emergenze ed altri eventi calamitosi sia di origine naturale che antropica su tutto il territorio comunale quali ad esempio nubifragi, alluvioni, trombe d'aria, allagamenti, nevicate e gelate, incidenti stradali con blocco della circolazione, incendi o esplosioni con crolli di edifici o depositi di materiale pericoloso, nubi tossiche e inquinamento dovuti a incidenti industriali, terremoti, iniziative a carattere umanitario o d'interesse generale, controllo idrico ambientale, collaborazione all'attuazione dei piani di sicurezza (gestione dei flussi, delimitazione aree pericolose).

L'Associazione è dotata di proprio Statuto nel quale sono contemplate le finalità generali e specifiche; in particolare l'Associazione si prefigge, senza fini di lucro, anche indiretto, e a titolo gratuito, attività di tipo volontaristico nell'ambito della Protezione Civile (previsione, prevenzione, soccorso, superamento dell'emergenza), svolge, in forma indipendente e autonoma, le proprie attività in aderenza ai suoi principi, è ausiliaria delle Autorità pubbliche nelle attività di Protezione Civile ed è sottoposta solo alle leggi dello Stato e alle norme che la riguardano.

L'Associazione, inoltre, ha per scopo di svolgere attività in ambito locale (Comune di Leverano), provinciale (Provincia di Lecce), regionale (Regione Puglia), nazionale e internazionale.

Scopi e finalità sono perseguiti in collaborazione e nel rispetto delle specifiche leggi e direttive emanate dalle Autorità pubbliche nazionali, regionali, provinciali e comunali in materia di Protezione Civile, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, con particolare riferimento alla Legge n. 266/91 "Legge Quadro sul volontariato", di seguito denominata Legge Quadro, alla Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 sull'Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile, al D.Lgs 112/1998 art. 108 che attribuisce le competenze del Comune in materia di Protezione Civile, al D.P.R. 194/2001 che emana il Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle Associazioni di Volontariato alle attività di Protezione Civile, alla L. 401/2001, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di Protezione Civile, alla L. R. 10 marzo 2014 n. 7 "Sistema regionale di Protezione civile" e al relativo Regolamento Regionale sulle disposizioni relative al Volontariato di protezione civile della Regione Puglia;

ART. 2 - IMPEGNI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione s'impegna a fornire a titolo gratuito e con continuità la più ampia collaborazione all'Amministrazione Comunale, mettendo a disposizione mezzi, attrezzature e personale volontario, inserito in un apposito elenco soggetto ad eventuali modifiche, integrazioni e aggiornamento annuale, disponibili e coordinato dal punto di vista tecnico operativo, in grado di attuare attività di Protezione Civile.

La collaborazione sarà offerta nel rispetto della normativa vigente e degli obiettivi e disposizioni emanate dal Comune e dalle Autorità di Protezione Civile, senza che in alcun modo l'attività dell'Associazione possa configurarsi come sostitutiva di quella del personale dell'Amministrazione Comunale, né che con i volontari si stabilisca alcun rapporto di dipendenza con il Comune.

L'Associazione che fa parte della struttura comunale di protezione civile con inserimento nel piano di protezione civile quale Funzione 3 in seno al C.O.C. , s'impegna altresì a fornire la più ampia collaborazione all'Amministrazione Comunale per l'aggiornamento periodico e l'attuazione del Piano Comunale di Protezione Civile .

ART. 3 - AMBITI DELL'ATTIVITÀ

L'Associazione oltre a fornire le prestazioni volontarie dei propri aderenti in occasione dei particolari eventi di cui all'art.1., collaborerà , inoltre, con l'Amministrazione Comunale per:

1. promuovere corsi di formazione, presso enti pubblici e privati, per l'addestramento di tutte le persone che intendano svolgere attività di Protezione Civile,
2. studiare e predisporre opportuni piani operativi e procedure d'intervento e reperibilità in accordo con le disposizioni nazionali, regionali, provinciali e comunali che disciplinano il servizio di Protezione Civile,
3. promuovere l'aggiornamento tecnico-legislativo e culturale connesso al ruolo di Volontario di Protezione Civile,
4. promuovere la partecipazione dei giovani alle attività e diffondere, anche in ambiente scolastico e in collaborazione con le autorità scolastiche, i principi e le finalità di Protezione Civile,

5. promuovere l'aggregazione e la cooperazione tra le Associazioni simili dei Comuni limitrofi aventi finalità analoghe;

ART. 4 - PROCEDURE DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

L'impiego del personale volontario è stabilito dall'Autorità di protezione civile di concerto con il responsabile dell'associazione .

Per gli interventi di cui all'art. 1 i Volontari dell'Associazione si attiveranno secondo quanto previsto dal Piano Comunale di Protezione Civile di cui è dotato questo Comune e, per gli interventi di cui all'art. 3, se richiesto, si metteranno a disposizione del Sindaco o di un Funzionario comunale designato dal Sindaco. Le modalità di svolgimento delle attività, salvo quanto previsto nei casi di emergenza, devono essere preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale.

L'Associazione dovrà ottemperare, oltre alle norme di legge, a tutte le disposizioni che l'Amministrazione Comunale riterrà di emanare, procurando di farle rispettare ai propri aderenti.

Per quanto riguarda gli interventi in situazioni di emergenza l'Associazione s'impegna a garantire la reperibilità e la presenza dei volontari 24h /24h con disponibilità all'attivazione delle unità necessarie ad affrontare l'emergenza entro circa 1 ora dalla chiamata di emergenza o dalla proclamazione dello stato di allarme.

L'Amministrazione Comunale si riserva, tramite i propri uffici, di verificare l'andamento quantitativo e qualitativo dell'attività.

ART. 5 - RAPPORTI TRA ASSOCIAZIONE ED ENTE

L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione all'Ente, attraverso gli uffici competenti, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

L'Ente è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'Associazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione e validità della presente convenzione.

E' inoltre indispensabile che dette attività vengano svolte con modalità tecnicamente corrette, nel rispetto delle normative specifiche di settore e delle direttive impartite dall'Ente.

L'Associazione garantisce che gli operatori impiegati nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, necessarie allo svolgimento del servizio e delle prestazioni.

L'Associazione garantisce che i volontari impiegati nelle attività di cui alla presente convenzione sono coperti da assicurazione contro infortuni, per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge 11/08/91, n. 266, come da polizze stipulate dall'Associazione con la compagnia assicurativa e contro tutti i rischi che possono derivare dalle predette attività svolte in favore del Comune.

L'Amministrazione non assume nessuna responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi per dolo o colpa dei volontari.

ART. 6 – DISPONIBILITA' ED USO BENI DELL'ENTE

Il Comune, mediante contratto di comodato, affida all'Associazione l'uso e la custodia delle attrezzature di proprietà comunale di protezione civile, da utilizzare solo per gli interventi oggetto della presente convenzione. Di tali attrezzature viene redatto nuovo apposito elenco comprendente sia le attrezzature già nella disponibilità dell'Associazione in virtù del precedente contratto sia le nuove attrezzature acquistate con finanziamento regionale nell'ambito del programma operativo Fesr 2007/2013 –Asse II Linea d'intervento 2.3.-Azione2.3.2. sottoscritto da entrambe le parti e conservato agli atti. L'elencoverrà periodicamente aggiornato (ogni 6 mesi), oppure ogni volta a seguito di assegnazione di ulteriore attrezzatura o di modificazioni.

L'Associazione si impegna a mantenere le attrezzature efficienti, curandone l'ordinaria manutenzione e a restituire quanto consegnato in uso, nelle medesime condizioni in cui si trovava al momento dell'affidamento, salvo il normale deperimento per l'uso.

L'Associazione, nell'ambito delle attività oggetto della presente Convenzione, mette a disposizione le attrezzature di sua proprietà. Per tutto il periodo di validità della presente convenzione l'Associazione potrà mettere a disposizione dell'attività oggetto della presente convenzione, altre attrezzature, previa comunicazione al Comune.

Art. 7 IMPEGNI DELL'ENTE

Per la rilevanza dei compiti e per i servizi svolti a favore del Comune, l'Ente assicura:

-la disponibilità degli attuali locali, sede dell'Associazione, del C.O.C. con annessa Sala Operativa;

-l'assegnazione di risorse finanziarie per l'anno 2016 e per gli esercizi successivi per un importo massimo pari ad € 5.000 (cinquemila euro) quale rimborso di parte delle spese sostenute e strettamente relative all'impiego operativo dei volontari e dei beni assegnati.

Tale rimborso sarà effettuato in funzione dei servizi effettuati in favore di questa Amministrazione e, sulla base di idonea documentazione giustificativa esibita in originale. In particolare, i rifornimenti e i consumi di carburante utilizzati dai mezzi impegnati per fronteggiare emergenze ed eventi calamitosi sul territorio devono essere riferiti congruamente al periodo temporale di impiego dei mezzi, comprovato da specifica attestazione rilasciata dall'autorità di protezione civile competente. Eventuali scostamenti da tale periodo sono adeguatamente motivati dall'organizzazione con autocertificazione.

Il Comune si impegna a fornire occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo modalità da concordare con l'Associazione. L'Associazione è tenuta ad assicurare che i volontari impegnati nelle diverse attività partecipino alle iniziative sopra citate.

Per rendere effettivo nei confronti dell'Associazione contraente il diritto alla partecipazione, riconosciuto dalla normativa nazionale e regionale alle Associazioni iscritte nel registro regionale del volontariato, l'Ente pubblico si impegna a consultare l'Associazione periodicamente per esaminare progetti, problematiche, materie ed interventi che hanno attinenza con le attività di protezione civile oggetto della presente convenzione.

ART.8 - VALIDITA' CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data di stipula. L'eventuale rinnovo e' oggetto di nuova apposita convenzione.

L'Ente può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, con raccomandata A/R, per provata inadempienza da parte dell'Associazione e dei suoi aderenti degli impegni previsti nei precedenti articoli, ovvero per comportamenti che ledano il buon nome dell'Ente, senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione stessa fino al ricevimento della diffida, fatte salve le azioni di recupero per danni causati all'Ente.

L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida , con raccomandata A/R ,di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte dell'Ente degli impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

ART. 9 – CONTROVERSIE

Per ogni controversia, relativa o dipendente dalla presente scrittura e per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione valgono le norme del Codice Civile.

ART.10 - NORME FINALI

La presente Convenzione, redatta in duplice originale da rimanere in possesso di ciascuna delle parti, stipulata sotto forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso. Le spese dell'eventuale registrazione e conseguenti della presente convenzione saranno a carico di chi richiedesse la registrazione.

La presente convenzione e' esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge n. 266/91.

Letta, approvata e sottoscritta.

Leverano 22.03.2016

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL COMUNE_____

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ASSOCIAZIONE_____

